

Gruppo **BPER:**

Regolamento del processo di gestione dell'*Internal Dealing*

Modena, 3 luglio 2025

INDICE

1 ASPETTI GENERALI	3
2 DEFINIZIONI	5
3 REGOLE E METODOLOGIE	6
3.1 OPERAZIONI RILEVANTI	6
3.1.1 <i>Obblighi di notifica dei Soggetti rilevanti e delle Persone ad essi strettamente legate</i>	<i>6</i>
3.1.2 <i>Obblighi di comunicazione al pubblico delle Operazioni rilevanti</i>	<i>7</i>
3.1.3 <i>Divieto di effettuare Operazioni rilevanti durante i Closed Period</i>	<i>7</i>
3.2 SILENT PERIOD.....	10
4 ARTICOLAZIONE DEL PROCESSO DI GESTIONE DELL'INTERNAL DEALING	10
4.1 SOTTOPROCESSO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI.....	10
4.1.1 <i>Ruoli e Responsabilità</i>	<i>10</i>
4.2 SOTTOPROCESSO DI GESTIONE DEI <i>CLOSED PERIOD</i>	11
4.2.1 <i>Ruoli e Responsabilità</i>	<i>12</i>
5 ALLEGATI.....	13
5.1 STORICO AGGIORNAMENTI	13
5.2 CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	14
5.3 IDENTIFICAZIONE DELLE UNITÀ ORGANIZZATIVE PRESSO LE SOCIETÀ DEL GRUPPO	15
5.4 ALTRI ALLEGATI.....	16

1 Aspetti generali

Sintesi e principali tematiche trattate / modifiche apportate

Il presente documento, in coerenza con la “*Policy* di Gruppo per il governo del rischio di non conformità alla normativa in materia di *Market Abuse*” descrive il processo di gestione delle operazioni effettuate da parte o per conto di talune categorie di Soggetti rilevanti e delle Persone ad essi strettamente legate (come di seguito definiti) e concernenti azioni o strumenti di debito emessi da BPER Banca o da altro Emittente del Gruppo o strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati (c.d. “Operazioni di *Internal Dealing*”).

In particolare, il presente documento, ai sensi della normativa vigente in materia di *Internal dealing*, è volto a:

- identificare e gestire il perimetro dei Soggetti rilevanti e delle Persone ad essi strettamente legate;
- identificare e gestire il perimetro delle operazioni soggette a notifica;
- disciplinare l'iter di notifica e pubblicazione delle Operazioni di *Internal Dealing*;
- individuare e gestire i periodi di obbligatoria astensione dalla negoziazione (*Closed Period*).

Il compimento di Operazioni di *Internal Dealing* è disciplinato dalla normativa in materia di *Market Abuse*, la cui violazione può comportare l'applicazione di specifiche sanzioni amministrative e penali. A tal riguardo, il Gruppo BPER adotta procedure e strumenti di controllo e mitigazione del reato di *Market Abuse*, finalizzati all'adeguamento alla normativa *pro tempore* vigente in materia ed alla corretta definizione del processo di governo del rischio di non conformità.

Inoltre, inserendosi nel più ampio e complesso sistema di *governance* del Gruppo, le procedure, le attività e gli strumenti di controllo adottati dal Gruppo BPER costituiscono anche protocolli di prevenzione ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

Le principali modifiche apportate, rispetto alla precedente versione, riguardano:

- il venir meno, per effetto di intervenute modifiche nella normativa esterna di riferimento, dell'obbligo di comunicazione alla Consob ed al pubblico delle operazioni di *internal dealing* effettuate dagli azionisti che controllano l'emittente quotato o che detengono azioni in misura almeno pari al 10% del capitale dell'emittente quotato;
- variazioni connesse a cambiamenti intervenuti nell'assetto organizzativo della Banca;
- l'aggiornamento del perimetro dei Soggetti rilevanti;
- l'introduzione del riferimento al *Silent period*;
- revisioni conseguenti dell'Albero dei processi.

Redattore:

Ufficio *Governance*, Consulenza Societaria e *Market Abuse*.

Approvatore:

Consiglio di Amministrazione.

In deroga a quanto precede, eventuali modifiche/aggiornamenti di natura prettamente formale, quali ad esempio quelle derivanti da:

- variazioni intercorse nell'assetto organizzativo (es: modifica della denominazione delle strutture organizzative);
- variazioni relative a tabelle e/o allegati;
- variazioni concernenti altri aspetti secondari che non riguardino competenze/attribuzioni del CdA e/o dell'AD medesimo,

potranno essere approvate dall'Amministratore Delegato, che ne darà poi informativa al Consiglio di Amministrazione, nell'ambito della reportistica periodica sull'esercizio delle deleghe a lui attribuite.

Destinatari del documento:

Banche		Società			
Italiane		Strumentali		Finanziarie	Altre società controllate*
X	Bper		MO Terminal	- Di Credito	Adras
	Bibanca		Bper Real Estate	Bper Factor	Arca Holding
	Banco di Sardegna		Bper Trust Company	Sardaleasing	Commerciale Piccapietra
X	Banca Cesare Ponti			Finitalia	St. Anna Golf
Estere				- Non di Credito	St. Anna Gestione Golf
	Bper Bank Luxembourg			Estense C. Bond	Annia
				Estense C.B.CPT	
				Arca Fondi SGR	
				Carige C. Bond	
				Lanterna Finance	
				Lanterna Mortgage	

* Società controllate da BPER Banca, ma non facenti parte del Gruppo Bancario

Albero dei Processi:

Albero dei Processi		Descrizione	
Area		Processi direzionali	
Macroprocesso		Adempimenti normativi <i>market abuse</i>	
Processo		Gestione dell' <i>internal dealing</i>	Rilevanza 231
			x
Sottoprocesso		– Gestione, notifica e pubblicazione delle operazioni di <i>Internal Dealing</i>; – Gestione del <i>Closed Period</i>	

2 Definizioni

Ai fini del presente documento sono utilizzate le definizioni di seguito indicate.

Closed Period o Periodoli di chiusura: periodo di chiusura di:

- 30 giorni di calendario prima dell'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno ⁽¹⁾ che l'Emittente è tenuto a rendere pubblici ai sensi: (i) della normativa tempo per tempo vigente; (ii) delle regole della sede di negoziazione nelle quali le azioni dell'Emittente sono ammesse alla negoziazione;
- 15 giorni di calendario prima dell'annuncio dei resoconti periodici trimestrali.

Consob o Autorità di Vigilanza: la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

Emittenteli: BPER Banca e le altre Società del Gruppo che emettono o che abbiano chiesto l'autorizzazione ad emettere strumenti finanziari e che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento MAR (alla data di approvazione del presente Regolamento: BPER Banca e Banca Cesare Ponti S.p.A.).

Funzione Internal Dealing: s'intende, ai fini del presente documento, l'Ufficio Governance, Consulenza Societaria e Market Abuse della Capogruppo e le unità organizzative omologhe, ove presenti, che svolgono funzioni di segreteria presso gli Emittenti del Gruppo, così come identificate nell'Allegato 5.3 (Cfr. "Identificazione delle unità organizzative presso le Società del Gruppo").

Informazioni privilegiate: le informazioni che hanno le caratteristiche di cui all'art. 7 MAR.

Operazioni rilevanti od Operazioni: le operazioni concernenti le azioni o gli strumenti di debito di un Emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, come tempo per tempo individuate ai sensi del Regolamento MAR e riportate nell'Allegato 1 del presente Regolamento.

Persona strettamente legata ad un Soggetto rilevante: una delle seguenti persone:

- a) un coniuge o un *partner* equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
- b) un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale;
- c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'Operazione rilevante in questione;
- d) una persona giuridica, *trust* o *partnership*, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione (i.e. da un Soggetto rilevante) o da una persona di cui alle precedenti lettere a), b) o c), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

Q&A ESMA: le *Questions and Answers On the Market Abuse Regulation (MAR)*, tempo per tempo pubblicate e aggiornate dall'*European Securities and Market Authority (ESMA)*.

Regolamento delegato: il Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015.

Regolamento MAR o MAR: il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato.

Silent period: periodo di "silenzio" nei rapporti con gli analisti, gli investitori istituzionali e, in generale, la comunità finanziaria che la Banca applica nei quindici giorni di calendario antecedenti alla presentazione dei risultati finanziari del Gruppo (bilancio, semestrale e trimestrali), in linea con le indicazioni ESMA ⁽²⁾ nonché con le *best practice* di mercato.

¹ Come indicato nelle Q&A ESMA, il giorno dell'annuncio rappresenta il trentesimo giorno del Periodo di Chiusura. Nel caso in cui l'Emittente pubblichi dati preliminari – e siano soddisfatte le condizioni di cui alle predette Q&A (cfr. in particolare Q&A 7.2) – il *Closed Period* viene anticipato con riferimento alla data dell'annuncio dei dati preliminari e non trova quindi applicazione con riferimento al successivo annuncio dei dati definitivi.

² Cfr. in particolare lo *Statement ESMA* in materia di "Good practices in relation to pre-close call" del 29 maggio 2024.

Soggetti rilevanti³: in linea con quanto previsto dal Regolamento MAR, si considerano Soggetti rilevanti di un Emittente:

- a) i componenti dell'Organo di amministrazione;
- b) i componenti dell'Organo di controllo;
- c) il Direttore Generale ed i Vice Direttori Generali (ove presenti);
- d) i membri dell'*Executive Management Committee* che rientrano tra i Dirigenti con responsabilità strategiche tempo per tempo individuati dall'Organo di amministrazione dell'Emittente medesimo.

3 Regole e metodologie

3.1 Operazioni rilevanti

3.1.1 Obblighi di notifica dei Soggetti rilevanti e delle Persone ad essi strettamente legate

I Soggetti rilevanti e le Persone ad essi strettamente legate hanno l'obbligo di notificare all'Emittente ed all'Autorità di Vigilanza tutte le Operazioni rilevanti effettuate direttamente o condotte per loro conto concernenti le azioni e gli strumenti di debito dell'Emittente, gli strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

In deroga a quanto precede, non sono oggetto di comunicazione:

- a) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga nell'arco di un anno civile la somma di 20.000 euro (ovvero la diversa soglia eventualmente individuata ai sensi della normativa tempo per tempo vigente), calcolata sommando tra loro, senza compensazione, tutte le Operazioni rilevanti effettuate dal medesimo soggetto direttamente o per suo conto (⁴); una volta raggiunto l'importo complessivo di 20.000 euro, devono essere comunicate tutte le Operazioni compiute nel corso dell'anno civile, a prescindere dal relativo controvalore;
- b) le altre eventuali operazioni per cui la normativa tempo applicabile ai Soggetti rilevanti e alle Persone ad essi strettamente legate non richieda la notifica.

Le notifiche delle Operazioni rilevanti devono essere effettuate all'Emittente e all'Autorità di Vigilanza, da parte dei Soggetti rilevanti e delle Persone ad essi strettamente legate, tempestivamente e, comunque, non oltre 3 giorni lavorativi dopo la data dell'Operazione.

I Soggetti rilevanti e le Persone ad essi strettamente legate adempiono agli obblighi di notifica delle Operazioni effettuate, presso qualsiasi intermediario, mediante invio dello specifico modulo allegato al presente Regolamento (cfr. Allegato 3: "Modello di notifica e di comunicazione al pubblico Operazioni rilevanti" – Modello di notifica).

Il Modello di notifica deve essere trasmesso, come specificato nello stesso modulo:

- alla Funzione *Internal Dealing* della Capogruppo o dell'Emittente del Gruppo, per operazioni compiute, rispettivamente, da Soggetti rilevanti di BPER ovvero da Soggetti rilevanti di altri Emittenti del Gruppo mediante (in alternativa):
 - posta elettronica, agli indirizzi:
 - governance.marketabuse@bper.it (BPER Banca S.p.A.);
 - segreteria@bancaponti.it (Banca Cesare Ponti S.p.A.);
 - consegna diretta all'indirizzo della Capogruppo o dell'Emittente del Gruppo (all'attenzione

³ L'Allegato 4 riporta il dettaglio del perimetro dei Soggetti rilevanti di BPER.

⁴ Ai fini del raggiungimento del suddetto importo, l'ESMA ha chiarito che non si sommano tra loro le Operazioni compiute direttamente dai (o per conto dei) Soggetti rilevanti con quelle compiute direttamente dalle (o per conto delle) Persone ad essi strettamente legate (cfr. Q&A ESMA 7.3)

della Funzione *Internal Dealing* competente), previo avviso telefonico;
indicando in oggetto “Comunicazione *Internal Dealing* MAR”;

- alla Consob, mediante:
 - PEC, all'indirizzo consob@pec.consob.it, se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC;
 - posta elettronica, all'indirizzo protocollo@consob.it,specificando come destinatario “Ufficio Informazione Mercati” e indicando in oggetto “MAR *Internal Dealing*”.

L'Emittente del Gruppo può essere delegato a notificare all'Autorità di Vigilanza, per conto dei Soggetti rilevanti e delle Persone ad essi strettamente legate, le Operazioni rilevanti da questi effettuate.

Nel caso in cui il Soggetto rilevante scelga di avvalersi di tale facoltà di delega, la notifica all'Emittente di cui ai precedenti paragrafi deve essere effettuata dal Soggetto rilevante o dalla Persona ad esso strettamente legata, con le modalità di cui sopra, entro un giorno lavorativo dalla data di esecuzione dell'Operazione rilevante. L'Emittente provvede quindi alla notifica a Consob non oltre 3 giorni lavorativi dopo la data dell'Operazione.

A supporto dell'attività di notifica da parte dei propri Soggetti rilevanti, con cadenza giornaliera, l'applicativo informatico in uso ai fini *Internal Dealing* fornisce evidenza, per gli Emittenti allineati informaticamente, circa le eventuali Operazioni rilevanti effettuate il giorno precedente da parte dei Soggetti rilevanti e delle Persone ad essi strettamente legate che abbiano in essere un conto di deposito titoli presso BPER e/o le altre banche del Gruppo allineate informaticamente, mettendo a disposizione in automatico un modulo contenente i principali dati oggetto di notifica, secondo il *format* previsto dalla normativa vigente.

Fermo quanto precede, l'obbligo di comunicazione a Consob delle Operazioni rilevanti grava unicamente sul Soggetto rilevante e/o sulla Persona ad esso strettamente associata; pertanto, l'Emittente non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile per la mancata o tardata comunicazione a Consob nel caso in cui ciò derivi da una mancata notifica dell'Operazione rilevante all'Emittente nei termini e con le modalità sopra descritti. In particolare, in caso di ritardo nella comunicazione all'Emittente da parte del Soggetto rilevante o della Persona ad esso strettamente legata in violazione di quanto previsto dal precedente paragrafo per l'ipotesi di esercizio della facoltà di delega, l'Emittente provvederà a notificare l'operazione a Consob, sulla base delle informazioni ricevute dal Soggetto rilevante o dalla Persona ad esso strettamente legata, nel più breve tempo possibile, ma non potrà in alcun modo essere considerato responsabile per l'eventuale mancato rispetto del termine per la notifica a Consob posto a carico del Soggetto rilevante e della Persona ad esso strettamente legata dalla normativa vigente.

3.1.2 Obblighi di comunicazione al pubblico delle Operazioni rilevanti

In ogni caso, l'Emittente provvede alla pubblicazione delle informazioni contenute nella notifica ricevuta dal Soggetto rilevante o dalla Persona ad esso strettamente legata entro due giorni lavorativi dal relativo ricevimento, nei modi previsti dalla normativa vigente.

Tale adempimento è curato dalla Funzione *Internal Dealing* competente a seconda dei casi.

3.1.3 Divieto di effettuare Operazioni rilevanti durante i *Closed Period*

Durante i Periodi di Chiusura, i Soggetti rilevanti hanno il divieto di effettuare Operazioni per proprio conto oppure per conto terzi, direttamente o indirettamente, relative alle azioni o agli strumenti di debito dell'Emittente o a strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

Ai fini di quanto precede, in prossimità dell'inizio di ciascun *Closed Period* l'Emittente provvede a preavvisare tempestivamente i Soggetti rilevanti. Tale adempimento è curato dalla competente Funzione *Internal Dealing*.

Fermo quanto precede, in base alla normativa vigente in materia, gli Emittenti possono consentire ai Soggetti rilevanti di negoziare per proprio conto o per conto di terzi nel corso del *Closed Period*:

- a) sulla base di una valutazione caso per caso, in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni;
- b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle Operazioni condotte contestualmente o in relazione ad un eventuale piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio e a piani per i dipendenti relativi a strumenti finanziari diversi dalle azioni, una garanzia o diritti ad azioni e garanzie o diritti a strumenti finanziari diversi dalle azioni, o ancora Operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni,

e comunque a condizione che il Soggetto rilevante sia in grado di dimostrare che la specifica Operazione rilevante non può essere effettuata in un altro momento se non durante il Periodo di chiusura ⁽⁵⁾.

In questi casi, le richieste di autorizzazione alla negoziazione durante un Periodo di Chiusura devono essere trasmesse, tramite posta elettronica, alla Funzione *Internal Dealing* della Capogruppo o dell'Emittente del Gruppo, per operazioni compiute, rispettivamente, da Soggetti rilevanti di BPER ovvero da Soggetti rilevanti di altri Emittenti del Gruppo. agli indirizzi:

- governance.marketabuse@bper.it (BPER Banca S.p.A.);
- segreteria@bancaponti.it (Banca Cesare Ponti S.p.A.),

indicando nell'oggetto: "Richiesta di negoziazione durante un Periodo di Chiusura".

Previa valutazione sulla ricorrenza dei presupposti normativi da parte del Servizio *Corporate & Regulatory Affairs* e del Servizio *Market Integrity*, l'autorizzazione al compimento di Operazioni durante i *Closed Period* è concessa dall'Emittente nel rispetto della normativa vigente, secondo quanto di seguito precisato:

- per le richieste relative ai Soggetti rilevanti che non siano componenti del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, dall'Amministratore delegato (o dal Direttore Generale, nel caso in cui il Consiglio non abbia nominato un Amministratore delegato);
- per le richieste relative ai componenti del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, congiuntamente dall'Amministratore delegato (o dal Direttore Generale, nel caso in cui il Consiglio non abbia nominato un Amministratore delegato) e dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- per le richieste relative all'Amministratore delegato (o al Direttore Generale, nel caso in cui il Consiglio non abbia nominato un Amministratore delegato), dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- per le richieste relative al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore delegato (o dal Direttore Generale, nel caso in cui il Consiglio non abbia nominato un Amministratore delegato).

In tutti i casi, è fatta salva la facoltà dell'Amministratore delegato (o del Direttore Generale, nel caso in cui il Consiglio non abbia nominato un Amministratore delegato) e/o del Presidente del Consiglio di Amministrazione di rimettere la decisione al Consiglio di Amministrazione.

Nel decidere se autorizzare o meno la negoziazione durante il *Closed Period*, i competenti Organi degli Emittenti interessati effettuano una valutazione caso per caso della richiesta scritta presentata dal Soggetto Rilevante e possono decidere di autorizzare la vendita immediata delle azioni soltanto qualora le circostanze delle Operazioni possano essere considerate eccezionali, tenuto conto dei criteri a tal fine indicati dalla normativa vigente ⁽⁶⁾.

⁵ Per informazioni di maggiore dettaglio sulla ricorrenza di tali casi di deroga e sulla relativa disciplina è fatto rinvio a quanto previsto dal Regolamento delegato (cfr. in particolare artt. 7, 8 e 9).

⁶ Cfr. in particolare, art. 8 del Regolamento delegato.

Gli Emittenti hanno inoltre il diritto di autorizzare il Soggetto rilevante a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante il *Closed Period* nelle ulteriori situazioni individuate dalla normativa vigente ⁽⁷⁾, che includono le situazioni in cui:

- al Soggetto Rilevante erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che:
 - o Il piano per i dipendenti e le sue condizioni siano stati preventivamente approvati dall'Emittente in conformità con la normativa vigente e le condizioni del piano specifichino i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;
 - o Il Soggetto rilevante non abbia alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi;
- al Soggetto Rilevante erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che sia attuato durante il Periodo di Chiusura, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata;
- il Soggetto rilevante esercita opzioni o *warrant* o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che gli siano stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, *warrant* od obbligazioni convertibili sia compresa in un periodo di chiusura, e venda le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, *warrant* o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - o il Soggetto rilevante notifica all'Emittente la propria decisione di esercitare le opzioni, i *warrant* o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;
 - o la decisione del Soggetto rilevante è irrevocabile;
 - o il Soggetto rilevante è stato preventivamente autorizzato dall'Emittente;
- il Soggetto rilevante acquisisce strumenti finanziari dell'Emittente nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - o il Soggetto rilevante ha aderito al piano prima del periodo di chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;
 - o il Soggetto rilevante non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il Periodo di chiusura;
 - o le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e il Soggetto rilevante non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il Periodo di chiusura, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel Periodo di chiusura;
- il Soggetto rilevante trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;
- il Soggetto rilevante acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni dell'Emittente e la data finale di tale acquisizione è compresa nel Periodo di chiusura, conformemente allo statuto dell'Emittente o a norma di legge, a condizione tale persona dimostri all'Emittente i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e l'Emittente accetti la spiegazione

⁷ Cfr. in particolare, art. 9 del Regolamento delegato.

fornita.

Inoltre, è consentito ai Soggetti rilevanti di negoziare o di effettuare Operazioni per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un Periodo di chiusura in caso di Operazioni o attività di negoziazione che non riguardino decisioni di investimento attive adottate dal Soggetto Rilevante o che derivano esclusivamente da fattori esterni o da azioni di terzi, o che sono Operazioni o attività di negoziazione, compreso l'esercizio di diritti conferiti da strumenti derivati, basate su condizioni prestabilite.

3.2 Silent period

Durante i *Silent period*, BPER – e, in particolare, l'Ufficio Investor Relations – si astiene volontariamente dall'effettuare comunicazioni finanziarie (diverse da quelle eventualmente richieste ai sensi della normativa vigente) e/o dall'organizzare *call*, riunioni, incontri o qualsivoglia altro scambio di informazioni con investitori istituzionali, analisti e, in generale, con la comunità finanziaria, a tutela della massima riservatezza in relazione alle informazioni periodiche finanziarie.

4 Articolazione del Processo di gestione dell'*Internal Dealing*

Il processo di gestione delle operazioni di *Internal Dealing* si articola nei seguenti sottoprocessi:

- gestione, notifica e pubblicazione delle operazioni di *Internal Dealing*;
- gestione del *Closed Period*.

4.1 Sottoprocesso di gestione delle Operazioni rilevanti

Il sottoprocesso di gestione delle Operazioni rilevanti comprende gli adempimenti connessi all'espletamento, da parte dell'Emittente, degli obblighi di comunicazione al pubblico e, in caso di esercizio da parte dei Soggetti rilevanti e delle Persone ad essi strettamente legate della facoltà di delega di cui al precedente paragrafo 3.1.1, della comunicazione a Consob per conto di questi ultimi.

4.1.1 Ruoli e Responsabilità

- di Capogruppo:

Organo Aziendale / Unità Organizzativa	Descrizione Ruolo e Responsabilità
Ufficio Governance, Consulenza Societaria e Market Abuse	– Manutiene, nell'applicativo informatico, il perimetro informatico <i>Internal Dealing</i> di BPER e degli altri Emittenti del Gruppo. – Esamina le notifiche delle Operazioni rilevanti ricevute e dai Soggetti rilevanti e dalle Persone ad essi strettamente legate . – In caso di esercizio della facoltà di delega di cui al precedente paragrafo 3.1.1, provvede alla notifica a Consob delle Operazioni rilevanti, per conto dei Soggetti rilevanti e delle Persone ad essi strettamente legate, entro il termine e con le modalità previsti dalla normativa vigente e dal predetto paragrafo 3.1.1. – Monitora nel continuo l'operatività in strumenti finanziari posta in essere su Banche del Gruppo allineate informaticamente, esaminando le notifiche trasmesse dall'apposito applicativo informatico in uso nel Gruppo, al fine di supportare i Soggetti rilevanti e le Persone ad essi strettamente legate nell'individuazione delle Operazioni rilevanti, ferma l'esclusiva responsabilità di questi

	ultimi ai fini del rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente. – Provvede, sulla base di tali rilevazioni automatiche, a mettersi tempestivamente in contatto con i Soggetti rilevanti di volta in volta interessati (ovvero con le Persone ad essi strettamente legate), affinché questi provvedano agli adempimenti posti a loro carico dalla normativa vigente. – Aggiorna l'applicativo informatico in uso con l'indicazione delle Operazioni compiute da Soggetti rilevanti tramite intermediari esterni al Gruppo, così come di quelle effettuate tramite intermediari del Gruppo non allineati informaticamente, una volta ricevuta la segnalazione da parte di questi ultimi. – Provvede alla pubblicazione delle informazioni contenute nella notifica ricevuta dal Soggetto rilevante o dalla Persona ad esso strettamente legata, entro due giorni lavorativi dal relativo ricevimento e con le modalità previste dalla normativa vigente, e archivia l'evidenza dell'avvenuta comunicazione nell'applicativo informatico in uso ai fini <i>Internal Dealing</i>, in corrispondenza dell'Operazione oggetto di segnalazione. – Provvede infine all'archiviazione della documentazione inerente a: ○ le notifiche inviate all'Emittente e all'Autorità di Vigilanza da parte dei Soggetti rilevanti e dalle Persone ad essi strettamente legate; ○ le notifiche trasmesse dall'Emittente all'Autorità di Vigilanza, in caso di delega da parte dei Soggetti rilevanti e delle Persone ad essi strettamente legate; ○ la comunicazione al pubblico delle informazioni relative alle operazioni di <i>Internal Dealing</i>; ○ le Operazioni oggetto di monitoraggio e non notificate poiché di importo inferiore alla soglia prevista dalla normativa di riferimento.
--	---

- delle altre società del Gruppo:

Organo Aziendale / Unità Organizzativa	Descrizione Ruolo e Responsabilità
Funzione <i>Internal Dealing</i>	– Svolge i medesimi compiti sopra attribuiti all'Ufficio <i>Governance</i> , Consulenza Societaria e <i>Market Abuse</i> della Capogruppo (fatta eccezione per il primo alinea di cui alla precedente tabella).

4.2 Sottoprocesso di gestione dei *Closed Period*

Il sottoprocesso di gestione dei *Closed Period* comprende tutti gli adempimenti volti (i) ad assicurare il rispetto, da parte dei Soggetti rilevanti, dei Periodi di chiusura e (ii) ove richiesto, ad autorizzare il compimento di Operazioni rilevanti nel corso dei Periodi di chiusura, nei casi consentiti dalla normativa vigente.

4.2.1 Ruoli e Responsabilità

- di Capogruppo:

Organo Aziendale / Unità Organizzativa	Descrizione Ruolo e Responsabilità
Servizio <i>Corporate & Regulatory Affairs/ Servizio Market Integrity</i>	– Valutano, ciascuno per quanto di competenza, la ricorrenza dei presupposti normativi che consentono di autorizzare il compimento di operazioni durante i Periodi di Chiusura, a supporto delle decisioni dei competenti Organi sociali di BPER e degli altri Emittenti del Gruppo.
Ufficio <i>Governance, Consulenza Societaria e Market Abuse</i>	– In prossimità dell'inizio di ciascun <i>Closed Period</i> provvede a preavvisare tempestivamente i Soggetti rilevanti e il Servizio <i>People Reward & Compensation</i> che ne tiene conto ai fini dell'acquisto/vendita di azioni legate a piani di incentivazione. – Riceve dai Soggetti rilevanti eventuali richieste di autorizzazione alla negoziazione durante un Periodo di Chiusura e le sottopone all'attenzione del competente Organo decisionale.
Amministratore delegato	– Decide in ordine ad eventuali richieste di autorizzazione alla negoziazione provenienti da: ○ il Presidente del Consiglio di amministrazione; ○ Soggetti rilevanti diversi dai componenti del Consiglio di amministrazione o del Collegio Sindacale. – Decide, congiuntamente con il Presidente del Consiglio di amministrazione, in relazione ad eventuali richieste di autorizzazione alla negoziazione provenienti da Componenti del Consiglio di amministrazione o del Collegio Sindacale. – In tutti i casi, può rimettere la decisione al Consiglio di amministrazione.
Consiglio di amministrazione	– Decide in ordine ad eventuali richieste di autorizzazione alla negoziazione sottoposte alla sua attenzione dall'Amministratore delegato e/o dal Presidente del Consiglio di amministrazione. – Il Presidente: - Decide in ordine ad eventuali richieste di autorizzazione alla negoziazione provenienti dall'Amministratore delegato. - Decide, congiuntamente con l'Amministratore delegato, in relazione ad eventuali richieste di autorizzazione alla negoziazione provenienti da Componenti del Consiglio di amministrazione e/o del Collegio Sindacale. - In tutti i casi, può rimettere la decisione al Consiglio di amministrazione.

- delle altre società del Gruppo:

Organo Aziendale / Unità Organizzativa	Descrizione Ruolo e Responsabilità
Funzione <i>Internal Dealing</i>	– Svolge i medesimi compiti sopra attribuiti all'Ufficio <i>Governance</i> , Consulenza Societaria e <i>Market Abuse</i> della Capogruppo.
Amministratore delegato o Direttore Generale (nel caso in cui il Consiglio non abbia nominato un Amministratore delegato)	– Svolge i medesimi compiti sopra attribuiti all'Amministratore Delegato della Capogruppo.
Consiglio di amministrazione	– Decide in ordine ad eventuali richieste di autorizzazione alla negoziazione sottoposte alla sua attenzione dall'Amministratore delegato (o dal Direttore Generale, nel caso in cui il Consiglio non abbia nominato un Amministratore delegato) e/o dal Presidente del Consiglio di amministrazione. Il Presidente: – Decide in ordine ad eventuali richieste di autorizzazione alla negoziazione provenienti dall'Amministratore delegato (o dal Direttore Generale, nel caso in cui il Consiglio non abbia nominato un Amministratore delegato). – Decide, congiuntamente con l'Amministratore delegato (o con il Direttore Generale, nel caso in cui il Consiglio non abbia nominato un Amministratore delegato), in relazione ad eventuali richieste di autorizzazione alla negoziazione provenienti da Componenti del Consiglio di amministrazione e/o del Collegio Sindacale. In tutti i casi, può rimettere la decisione al Consiglio di amministrazione.

5 Allegati

5.1 Storico aggiornamenti

Si riporta di seguito lo storico degli aggiornamenti

Versione	Data di approvazione	Nr. Direttiva	Sintesi delle modifiche
1	13/11/2009	---	Emanazione
2	21/02/2012	---	Variazione Punto 4.2, Oggetto della comunicazione
3	20/06/2017	36/2017	- Identificazione e gestione del perimetro dei soggetti Rilevanti e delle persone ad essi strettamente legate; - Identificazione e gestione del perimetro delle operazioni soggette a notifica;

			- notifica e pubblicazione delle operazioni di <i>Internal Dealing</i>; - gestione del <i>closed period</i>.
4	22/06/2023	50/2023	- Aggiornamento del perimetro dei Soggetti rilevanti; - Estensione dei <i>closed period</i>, su base volontaria, anche ai 15 giorni precedenti all'annuncio di resoconti periodici trimestrali; - Adeguamento alle modifiche apportate all'art. 19 MAR dal Regolamento (UE) 2019/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019; - Adeguamento del Regolamento al nuovo <i>format</i> aziendale; - Aggiornamento degli allegati

5.2 Contesto normativo di riferimento

Normativa esterna

- Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato ("Regolamento MAR" o "MAR");
- Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015;
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016;
- *Final Report ESMA/2015/224*, del 3 febbraio 2015: *ESMA's Final technical advice on possible delegated acts concerning the Market Abuse Regulation*;
- *Final Report ESMA/2015/1455*, del 28 settembre 2015: *Draft technical standards on Market Abuse Regulation*;
- *MAR Review Report ESMA70-156-2391* del 23 settembre 2020;
- *ESMA - Questions and Answers On the Market Abuse Regulation (MAR)*.
- *ESMA - Statement on Pre-close calls*

Normativa interna

- *Policy* di Gruppo per il governo del rischio di non conformità;
- *Policy* di Gruppo per il governo del rischio di non conformità alla normativa in materia di *Market Abuse*;
- Regolamento del processo di gestione delle informazioni privilegiate e dell'Insider List (normativa *Market Abuse*)
- *Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs.231/01*.

Normativa abrogata

Nessuna

5.3 Identificazione delle unità organizzative presso le società del Gruppo

Funzione	Banca Cesare Ponti
Funzione <i>Internal Dealing</i>	Uff. Segreteria Societaria e Legale

5.4 Altri allegati

Allegato 1 - Operazioni rilevanti

Ai sensi del Regolamento MAR e delle relative disposizioni di attuazione, le operazioni soggette a notifica (Operazioni rilevanti) comprendono tutte le operazioni concernenti le azioni o gli strumenti di debito dell'Emittente o strumenti derivanti o altri strumenti finanziari a essi collegati.

In particolare, le Operazioni soggette a notifica comprendono:

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso ai Soggetti rilevanti o ai dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'Emittente interessato;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni *put* e le opzioni *call*, e di *warrant*;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'Emittente interessato, compresi i *credit default swap*;
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni ed all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, salvo si applichino le esenzioni di cui ai successivi punti (i), (ii) e (iii) del presente Allegato;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, salvo si applichino le esenzioni di cui ai successivi punti (i), (ii) e (iii) del presente Allegato;
- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito il Soggetto rilevante MAR o una Persona a esso strettamente legata, salvo si applichino le esenzioni di cui ai successivi punti (i), (ii) e (iii) del presente Allegato;
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto rilevante MAR o di una Persona ad esso strettamente legata;
- p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'Emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.
- q) la costituzione in pegno o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto rilevante o di una Persona ad esso strettamente legata. Ai fini di quanto precede, non è necessario notificare una costituzione in pegno di strumenti finanziari o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale costituzione in pegno o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una

specifica facilitazione creditizia;

- r) le operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro, per conto di un Soggetto rilevante o di una Persona a esso strettamente legata, anche quando è esercitata la discrezionalità. Ai fini di quanto precede, le transazioni eseguite su azioni o strumenti di debito di un Emittente o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui il Soggetto rilevante o la Persona ad esso strettamente legata ha investito non sono soggette all'obbligo di notifica se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo ⁽⁸⁾;
- s) le operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui:
 - il contraente dell'assicurazione è un Soggetto rilevante o una Persona ad esso strettamente legata;
 - il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e
 - il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Fermo tutto quanto precede, l'obbligo di notifica non si applica alle transazioni relative a strumenti finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito dell'Emittente se, al momento della transazione, è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

- (i) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'Emittente non supera il 20% degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;
- (ii) lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi di cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'Emittente non supera il 20% degli attivi del portafoglio;
- (iii) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e il Soggetto rilevante MAR o la Persona ad esso strettamente legata non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito dell'Emittente, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito superino le soglie di cui ai precedenti punti i) e ii).

⁸ Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi di quanto sopra, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.

Allegato 2
Obblighi in materia di *Internal dealing*

Spettabile

[Inserire denominazione Emittente]

Alla c.a. *[Inserire denominazione Ufficio dell'Emittente]*

[Inserire indirizzo Emittente]

Accettazione del Regolamento del processo di gestione dell'*Internal Dealing*

Il/La sottoscritto/a nato/a a il,
residente in – Via nella propria qualità di
..... *[inserire una delle seguenti opzioni: Amministratore, Sindaco, dirigente
apicale]* di *[inserire denominazione dell'Emittente]* in quanto “Soggetto
rilevante” ai sensi del Regolamento del processo di gestione dell'*Internal Dealing* del Gruppo BPER
Banca (il “Regolamento”), presa visione del Regolamento

dichiara

- di impegnarsi ad informare le proprie persone “strettamente legate” degli obblighi di comunicazione derivanti dal predetto Regolamento e dalla normativa vigente;
- di delegare *[inserire denominazione dell'Emittente]* a trasmettere alla Consob e al pubblico le comunicazioni previste dal predetto Regolamento, previa tempestiva segnalazione alla predetta Società da parte del sottoscritto, in linea con quanto previsto dal Regolamento medesimo.

(data)

(firma)

Allegato 3

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico Operazioni rilevanti

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente legata	
a)	Nome	[Per le persone fisiche: nome e cognome.] [Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/Qualifica	[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato) occupata all'interno dell'emittente] [Per le persone strettamente legate, - indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; - nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]
b)	Notifica iniziale/Modifica	[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]
3	Dati relativi all'Emittente	
a)	Nome	[Nome completo dell'entità]
b)	Codice LEI	[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442]
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento	[– Indicare la natura dello strumento: – un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; – una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione;

	Codice di identificazione	- Codice di identificazione dello strumento (ISIN Code)]	
b)	Natura dell'operazione	[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni elencati nell'allegato 1. Indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]	
c)	Prezzo/i e volume/i	Prezzo/i	Volume/i
		[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.	
d)	Informazioni aggregate - Volume aggregato - Prezzo	[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni: - si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione; - sono della stessa natura; - sono effettuate lo stesso giorno e - sono effettuate nello stesso luogo] [Informazioni sui prezzi: - nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; - nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregate: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate]	
e)	Data dell'operazione	[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata nel formato AAAA-MM-GG; ora UTC.]	
f)	Luogo dell'operazione	[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]	

ALLEGATO 4

SOGGETTI RILEVANTI DI BPER BANCA

Ai fini del presente Regolamento, i Soggetti rilevanti di BPER Banca S.p.A. sono:

- i membri del Consiglio di Amministrazione di BPER Banca S.p.A.;
- i componenti effettivi del Collegio Sindacale di BPER Banca S.p.A.;
- il Direttore Generale, o i Vice Direttori Generali, di BPER Banca S.p.A. ove nominati;
- il *Chief Operating Officer*;
- il *Chief Financial Officer*;
- il *Chief Audit Officer*;
- il *Chief Risk Officer*;
- il *Chief Compliance Officer*;
- il *Chief AML Officer*;
- il *Chief General Counsel*;
- il *Chief Lending Officer*;
- il *Chief Retail & Commercial Banking Officer*;
- il *Chief Private & Wealth Management Officer*;
- il *Chief Corporate & Investment Banking Officer*;
- il *Chief People Officer*;
- il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari.